

## **PS6436 - TOYOTA PUBBLICITÀ PICK-UP**

Provvedimento n. 22209

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 marzo 2011;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, *Regolamento*);

VISTO il proprio provvedimento del 9 febbraio 2011, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del *Regolamento*, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LA PARTE**

Toyota Motor Italia S.p.A. (di seguito anche *Toyota*), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del *Codice del Consumo*. La società produce e commercializza in Italia le automobili a marchio "*Toyota*" e ha realizzato nel 2009 un fatturato di circa 1,4 miliardi di euro e una perdita di circa 19.000 euro.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE**

1. Il procedimento concerne la diffusione da parte del professionista sul proprio sito *internet www.toyota.it*, di un messaggio pubblicitario ingannevole relativo ai veicoli della gamma "*Toyota Hilux*".

2. In particolare, il messaggio in esame, in considerazione della sua presentazione complessiva e, nello specifico, per le espressioni e le immagini utilizzate, induce i destinatari, in assenza di adeguate specificazioni in senso contrario, a credere che i veicoli "*Toyota Hilux*", omologati come "autocarri", categoria N1, possano essere legittimamente utilizzati anche per attività di tempo libero, e quindi per il trasporto di persone o quanto meno per il trasporto promiscuo di persone e cose, laddove invece la normativa nazionale dei trasporti vieta un simile utilizzo, esponendo il trasgressore anche a sanzioni pecuniarie amministrative e tributarie.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **1) L'iter del procedimento**

3. In data 12 ottobre 2010, è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS6436, per presunta violazione degli artt. 20, 21, comma 1 lettera *b*), e 22, comma 1, del *Codice del Consumo*.

4. Contestualmente all'avvio del procedimento, è stato comunicato al professionista che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti perché l'Autorità deliberasse, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del *Codice del Consumo*, la sospensione provvisoria della pratica commerciale e la Parte è stata invitata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del *Regolamento* a fornire una serie di informazioni utili alla valutazione della fattispecie contestata.

5. In data 24 dicembre 2010, *Toyota* ha presentato una propria memoria difensiva, corredata dalle risposte alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento.

6. In data 14 gennaio 2011, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del *Regolamento*.

7. In data 9 febbraio 2011, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento.

#### **2) Le evidenze acquisite**

##### **a) I messaggi pubblicitari diffusi**

8. Il sito *internet www.toyota.it* è costituito da numerose pagine *web* alle quali si accede tramite i *link* ipertestuali presenti sulla *Home page*: "*Corporate*", "*Gamma*", "*Rete*", "*Service Forever*", "*Contatti*", "*News ed eventi*" e "*Club Toyota*". Tramite il *link* "*Gamma - Hilux*" si accede ad una pagina contenente una sintetica descrizione del nuovo *pick-up* "*Toyota Hilux*", con in quale "*avete la possibilità di fare tutto quello che volete, in qualsiasi momento [...]*" e che "*vi offre possibilità a 360° per qualsiasi esigenza*". Sul lato destro di tale schermata, in alto, sono posti ulteriori *link* che consentono di accedere ad informazioni più dettagliate relative a "*Comfort*", "*Prestazioni*" ("*Infaticabile nel lavoro, inarrestabile per tutto il resto [...]* La notevole capacità di carico del nuovo modello, unita a sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e molle a balestra per il posteriore, confermano *Hilux* il mezzo ideale sia nel lavoro che nel tempo libero" - sottolineature aggiunte), "*Sicurezza*", "*Caratteristiche tecniche*", "*Equipaggiamento e colori*", "*Scelta accessori*", "*Prezzi*" e "*Image Gallery*"; in basso, è posta l'icona che permette di scaricare, in formato *PDF*, la *brochure* dei prodotti (costituita da 26 pagine in cui si intervallano fotografie e parti di testo, ad esempio: "*Hilux Double Cab per*

la massima abitabilità. Hilux Double Cab è la scelta ideale per chi cerca una grande capacità di carico ma al tempo stesso non vuole rinunciare al comodo spazio per cinque passeggeri. [...] In Hilux si fondono la funzionalità di un veicolo nato per il lavoro ed il confort di un'auto pensata per il tempo libero. È un pick up che tiene conto delle necessità del guidatore, grazie al volante con l'inclinazione regolabile e alla perfetta ergonomia dei comandi che consentono un piacere di guida unico. Ma non trascura neanche le esigenze dei passeggeri, i quali potranno facilmente accedere ai loro posti attraverso le ampie portiere posteriori. Indipendentemente dalla durata del viaggio, Hilux Double Cab offre il comfort e la silenziosità di un'auto di lusso", sottolineatura aggiunta).

9. Il messaggio oggetto di istruttoria è stato diffuso, tramite il predetto sito *internet*<sup>1</sup>, e attraverso brochure<sup>2</sup> stampabili dal sito stesso e distribuite anche in formato cartaceo presso tutti i concessionari dislocati sull'intero territorio nazionale a partire dal dicembre 2008<sup>3</sup> e risulta tuttora in diffusione.

10. Nel corso degli anni 2008/2009/2010<sup>4</sup>, in Italia sono stati venduti complessivamente 3011 veicoli Toyota Hilux.

#### **b) La normativa in materia**

11. In base a informazioni raccolte in fase preistruttoria in data 20 novembre 2009 presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione<sup>5</sup>, e in data 21 dicembre 2009 presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza<sup>6</sup>, è risultato che gli autoveicoli del tipo "SUV Double Cab" dotati di cabina doppia, come i modelli "Toyota Hilux", hanno la medesima destinazione e classificazione degli autocarri N1 con cabina singola. Tale classificazione, propria dei veicoli destinati al trasporto di cose, non consente il trasporto di persone tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione. Inoltre, l'entità delle tasse automobilistiche, nel caso di autocarri, è inferiore rispetto a quelle previste per il trasporto di persone. L'utilizzo dell'autocarro al trasporto di persone comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 82 del Codice della Strada<sup>7</sup>, nonché della sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 27/78<sup>8</sup> per l'evasione delle tasse automobilistiche oltre al pagamento del tributo evaso. Il citato articolo del Codice della Strada riserva la possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone solo in casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti<sup>9</sup>.

12. In data 11 maggio 2010<sup>10</sup>, il suddetto Dipartimento ha precisato, in relazione al procedimento PS1504 – *Auto Mitsubishi – Classificazione autocarro*:

– per effetto degli adeguamenti a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2003/20/CE, le disposizioni dell'articolo 172 del Codice della Strada prevedono l'obbligo dei dispositivi di protezione e ritenuta per il conducente e gli eventuali passeggeri dei veicoli delle categorie internazionali M1 (autovetture), M1 (autobus), N1 e N2 (autocarri). La stessa norma prevede che il trasporto di bambini di altezza inferiore a 1,50 m. sia consentito sui veicoli per i quali esiste l'obbligo di utilizzare i dispositivi di ritenuta solo se il minore è assicurato mediante seggiolini o analoghi dispositivi di adattamento;

– le disposizioni predette, che riguardano esclusivamente gli obblighi imposti ai conducenti ed ai passeggeri dei veicoli sopraindicati, devono essere coordinate con le altre disposizioni del Codice della Strada che riguardano le modalità di trasporto dei passeggeri sui veicoli a motore;

– previa autorizzazione del Prefetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 6, del Codice della Strada, è data la possibilità di utilizzare, eccezionalmente, gli autocarri per il trasporto di persone. Tale deroga si riferisce al trasporto occasionale di persone nel cassone o comunque nel vano normalmente destinato al trasporto delle merci e la momentanea diversa destinazione è giustificata da esigenze eccezionali, oppure da situazioni periodicamente ricorrenti come, ad esempio, la raccolta di prodotti agricoli;

– in conseguenza della normativa europea, l'Italia non può non definire autocarro ciò che è tecnicamente considerato tale in sede di omologazione europea, ma può definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo

---

<sup>1</sup> [Doc. 5.]

<sup>2</sup> [Ibidem.]

<sup>3</sup> [Ibidem.]

<sup>4</sup> [Ibidem.]

<sup>5</sup> [Doc. 10.]

<sup>6</sup> [Doc. 11.]

<sup>7</sup> [Art. 82, comma 9, del Codice della Strada: "Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99".]

<sup>8</sup> [Legge 24 gennaio 1978 n. 27, recante "Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche".]

<sup>9</sup> [Art. 82, comma 6, del Codice della Strada: "Previo autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa".]

<sup>10</sup> [Doc. 19.]

stesso potrebbe sostenere. Ciò ha determinato la scomparsa da qualche anno della categoria di veicoli per il trasporto promiscuo (cioè per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose), con l'assimilazione di tali mezzi in sede europea alla categoria di autovetture (M1) per privilegiare la destinazione d'uso del trasporto di persone<sup>11</sup>, e non a quella degli autocarri (N1) che non consente il trasporto di persone, tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci.

### 3) Le argomentazioni difensive della Parte

13. Nella propria memoria<sup>9</sup>, Toyota ha sostenuto quanto segue:

- non sarebbero pervenuti reclami in riferimento alla possibilità di utilizzo dei veicoli Toyota Hilux;
- cliccando sul *link* "gamma" e conseguentemente sul *link* "Hilux" si accede a una pagina interamente dedicata alla Toyota Hilux completa di informazioni sul veicolo. Le immagini e le espressioni che vi compaiono indicherebbero l'estrema versatilità del mezzo. Cliccando sul *link* "Comfort" appare, nella finestra centrale, la fotografia degli interni della Hilux modello Double Cab. Il testo che l'accompagna titolato "*tanto robusto fuori quanto confortevole dentro*" sottolinea una delle grandi qualità del veicolo che, pur essendo progettato per il trasporto di cose, garantisce comodità;
- cliccando sul *link* "prestazioni" appare, nella finestra centrale della pagina, la fotografia del veicolo Hilux Extra Cab che guarda un corso d'acqua. Il testo di riferimento, titolato "*infaticabile nel lavoro, inarrestabile per tutto il resto*" sottolineerebbe, ancora una volta, la grande versatilità del veicolo in qualunque condizione; dal sito *internet* sarebbe inoltre possibile scaricare una brochure costituita da 26 pagine intervallate da fotografie e parti di testo, in cui in una tabella a pag. 23 si renderebbe edotto il consumatore che tutti i modelli Toyota Hilux sarebbero omologati come "autocarro" (Single Cab, Extra Cab, e Double Cab). L'informazione sarebbe resa evidente in quanto si tratta dell'unico dato indicato in grassetto all'interno della tabella in cui è riportato;
- le immagini contenute nella brochure (una Hilux Double Cabs parcheggiata lungo il mare con accanto due persone che hanno trasportato e poi scaricato attrezzatura da *kitesurf*, il veicolo con il cassone carico di bombole per immersioni e al rimorchio un gommone) ed il relativo testo evidenzerebbero la possibilità di trasportare un gran numero di cose e, al tempo stesso, le persone (sino a 4 oltre al conducente per la versione Double Cab) addette allo scarico o all'uso delle cose trasportate (ad esempio, i compagni di un'immersione subacquea), alle quali i veicoli Hilux garantirebbero un comfort adeguato;
- il messaggio Toyota non farebbe alcun riferimento alla possibilità di trasportare bambini, tanto meno per accompagnarli a scuola, e non riporterebbe alcuna immagine di seggiolini o analoghi accessori, né il messaggio fa riferimento alla possibilità di vedere DVD;
- a Toyota viene contestato un messaggio che sembri consentire l'impiego del veicolo nel tempo libero. Tuttavia, ciò sarebbe consentito dalla normativa nazionale, purché il trasporto di cose sia sempre prevalente rispetto a quello delle persone, ciò che emerge dal contesto del messaggio di Toyota, anche dall'immagine che ritrae il veicolo in riva al mare, ma con due giovani che praticano il *kitesurf*, sport che richiede un equipaggiamento ingombrante;
- l'articolo 54 del Codice della Strada, secondo il quale gli autocarri sono "*veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse*", non escluderebbe il trasporto di persone, purché funzionale al trasporto di cose. Ne conseguirebbe che il trasporto di persone sarebbe consentito non solo agli addetti alle operazioni di carico/scarico delle persone trasportate, ma anche alle persone che delle cose trasportate dovranno fruire. Tale lettura dell'articolo sarebbe l'unica possibile stante il tenore letterale dello stesso e viene corroborata anche dall'articolo 82 del medesimo Codice della Strada che consente l'uso di autocarri per il trasporto di persone in via eccezionale e temporanea previa autorizzazione delle autorità competenti; ne conseguirebbe che se il trasporto esclusivo di persone necessita di un'autorizzazione preventiva, è privo di vincoli il trasporto cose e di persone che dovranno utilizzare le cose trasportate. La stessa sentenza della Corte di Cassazione del 20 marzo 2009 n. 6885 chiarirebbe che il trasporto di persone è consentito nei limiti in cui sia in funzione del trasporto o dell'uso delle cose trasportate;
- non potrebbe ritenersi sufficiente a sostenere il contrario la comunicazione del Ministero dell'Interno del 9 dicembre 2009 acquisita dall'Autorità, in quanto si tratterebbe non di un parere ma di una risposta ad una richiesta di informazioni e non sarebbe un atto di interpretazione autentica delle norme del Codice della Strada prese in considerazione, posto che tali norme farebbero parte di un Decreto Legislativo adottato con passaggio parlamentare;
- poiché sarebbe lecito il trasporto di persone che usino le cose trasportate, nulla vieterebbe l'uso dell'autocarro durante il tempo libero (es. il trasporto di un gommone con bombole per immersione da parte di subacquei), purché il trasporto di cose sia prevalente. Lo si deriverebbe anche dalla distinzione nella normativa tra uso e destinazione del veicolo e dal fatto che il citato articolo 54 farebbe riferimento alla sola destinazione del veicolo (utilizzo dello stesso in base alle sue caratteristiche tecniche, cfr. articolo 82 Codice della Strada);
- alcune delle espressioni contestate dall'Autorità (es. "*possibilità a 360° per qualsiasi esigenza*") indicherebbero in realtà la possibilità di utilizzo del veicolo su qualsiasi tipologia di percorso;

---

<sup>11</sup> [Per la categoria M1 è consentito il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelare l'incolumità dei soggetti trasportati.  
9 Doc. 5.]

– il consumatore medio a cui fa riferimento il Codice del Consumo sarebbe un consumatore attento e informato al momento dell'acquisto di un bene quale il veicolo di cui trattasi, considerato il valore economico dello stesso.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**14.** Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso via *internet*, in data 11 febbraio 2011 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

#### **V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**15.** Oggetto del procedimento è il messaggio pubblicitario diffuso attraverso brochure e mediante il sito *internet* dalla società Toyota, nel quale, la presentazione complessiva, le espressioni e le immagini utilizzate, inducono i destinatari, in assenza di adeguate specificazioni in senso contrario, a credere che i veicoli "*Toyota Hilux*", omologati come "autocarri", categoria N1, possano essere legittimamente utilizzati anche per attività del tempo libero, e quindi anche per il trasporto di persone.

**16.** Il messaggio in questione fornisce informazioni non corrette in ordine alla possibilità di utilizzare i veicoli "*Toyota Hilux*" anche per attività del tempo libero e omette informazioni rilevanti circa la classificazione dei veicoli come "N1-Autocarri" e dunque l'obbligo, imposto dalla normativa italiana, di utilizzarli esclusivamente per il trasporto di cose, eccezione fatta per le persone addette al carico ed allo scarico delle merci trasportate. Nello specifico, non fornendo adeguate spiegazioni in senso contrario, il predetto messaggio induce i consumatori a ritenere che il veicolo Toyota possa essere pienamente adibito al trasporto di persone o quanto meno al trasporto promiscuo di persone e cose, anziché solamente al trasporto di cose. A tale decodifica si giunge, in particolare, in ragione delle frasi usate, quali: "*vi offre possibilità a 360° per qualsiasi esigenza*"... "*in Hilux si fondono la funzionalità di un veicolo nato per il lavoro ed il confort di un'auto pensata per il tempo libero*"... "*Infaticabile nel lavoro, inarrestabile per tutto il resto*". (sottolineature aggiunte), oltre che da talune immagini come quella relativa al veicolo che sosta in riva al mare al tramonto con due persone che indossano una muta pronte a utilizzare il kitesurf adagiato vicino al *pick-up*.

**17.** Dalle risultanze istruttorie è invece emerso come il veicolo in questione sia classificato come N1, una categoria che, in base al Codice della Strada, viene indicata come "autocarri" e per la quale è interdetto il trasporto di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione. Il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha inoltre specificato che l'infrazione a tale norma (articolo 82) determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, oltre che di quelle relative all'evasione del tributo fiscale dovuto per tale categoria di veicoli<sup>12</sup>.

**18.** Rileva a tal proposito quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6885/2009<sup>13</sup>: "*[...] gli autocarri, che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per il trasporto di persone, restando destinati al trasporto di cose. Le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se viaggiano in funzione dei servizi di trasporto di merci effettuati con gli autocarri stessi. Fuori da questa ipotesi, il trasporto di persone snaturerebbe l'automezzo e lo riporterebbe all'interno di un'altra delle categorie elencate dall'articolo 54. Per tal motivo risultano proibiti tanto l'uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia (ipotesi verificate nella specie). Solo la specifica autorizzazione prefettizia consente di derogare a tale regime [...]*".

**19.** Nel messaggio in esame, l'informazione circa l'omologazione del veicolo come "autocarri" è riportata, come indicato anche dalla Parte, solamente a pag. 23 della brochure contenente 26 pagine e nell'ambito di una tabella, quale ultima voce in basso, brochure a cui si accede solamente attraverso un link sul sito. Tale informazione, non rinvenibile nelle pagine web di presentazione degli autoveicoli Hilux, dovrebbe essere immediatamente conoscibile dal potenziale acquirente che diversamente potrebbe essere indotto a credere che i veicoli siano omologati per il trasporto di persone o quanto meno per il trasporto promiscuo di persone e cose.

**20.** Non può condividersi l'interpretazione fornita dalla Parte circa la norma del Codice della Strada, in quanto tipicamente gli "autocarri" sono intesi come veicoli commerciali e quindi non possono essere adibiti al trasporto di cose per il tempo libero, quanto piuttosto al trasporto di cose funzionali ad un'attività professionale. In tal senso risulta coerente l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno, che attraverso la Polizia Stradale è incaricato del rispetto del Codice della Strada, per cui i consumatori che acquistano il veicolo, in caso di suo utilizzo per attività del tempo libero, possono dover fronteggiare le sanzioni – di particolare impatto economico - che conseguono al rilevamento dell'infrazione.

**21.** Pertanto, la pratica commerciale posta in essere dalla società Toyota Motor Italia S.p.A. integra una violazione degli artt. 21, comma 1 lettera b), e 22, comma 1 del Codice del Consumo, in quanto il messaggio diffuso dal

---

<sup>12</sup> [Doc. 11.]

<sup>13</sup> [Corte di Cassazione, II Sezione Civile, sent. n. 6886 del 20 marzo 2009.]

professionista fornisce informazioni non corrette, inducendo i consumatori a ritenere che il veicolo oggetto della pubblicità possa essere utilizzato anche per il trasporto delle persone, spingendo quindi gli stessi all'acquisto in considerazione di tale possibilità e inducendoli perciò ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Tale pratica, inoltre, risulta omissiva, in quanto l'avvertenza relativa alla classificazione del veicolo come "autocarro" non ha sufficiente evidenza soprattutto in rapporto alle altre informazioni di senso opposto contenute nel sito *internet* e nella *brochure* ed alla sua importanza nella scelta di acquisto del consumatore.

**22.** La condotta posta in essere da Toyota viola altresì l'articolo 20 del Codice del Consumo, in quanto un operatore attivo nella vendita di veicoli, tanto più se attivo da tempo in Italia e titolare di un marchio assai noto a livello nazionale e internazionale, è tenuto ad uno standard di diligenza professionale che include anche la preventiva e scrupolosa verifica della non contrarietà alle norme nazionali nella circolazione stradale di quanto contenuto nei messaggi pubblicitari dallo stesso diffusi.

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**23.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nei casi di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**24.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, in primo luogo, della dimensione economica del professionista – facente parte di un gruppo che costituisce uno dei principali produttori di autoveicoli al mondo - che, nel 2009, ha realizzato un fatturato pari a circa 1,4 miliardi di euro. La gravità deve inoltre apprezzarsi in relazione al grado di diffusione della pratica, all'ampiezza e alla capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione delle specifiche modalità di diffusione (pubblicato su una brochure e sul sito *internet* della società), e pur tenendo conto del numero di veicoli Toyota venduti nel triennio, circa 3011 pezzi, è suscettibile di aver raggiunto un numero consistente di potenziali acquirenti. Sempre con riguardo alla gravità della violazione, si deve considerare il potenziale danno ai consumatori, in ragione del rilevante esborso dovuto per l'acquisto del veicolo in questione che non soddisfa la funzione d'uso prospettata e dell'esposizione al rischio di sanzioni e di ritiro della carta di circolazione.

**25.** Per quanto riguarda infine la durata della violazione, si considera che, come emerge dalla documentazione in atti<sup>14</sup>, il messaggio risulta essere stato diffuso con brochure e attraverso il sito *internet* quanto meno dal dicembre 2008 fino a tutt'oggi sull'intero territorio nazionale, potendo quindi raggiungere un ampio numero di consumatori.

**26.** Alla luce dei predetti criteri, l'importo base della sanzione da applicare alla società Toyota Motor Italia S.p.A. è determinato in misura pari a 160.000 € (centosessantamila euro).

In considerazione della perdita registrata dal professionista nell'esercizio 2009, la sanzione è ridotta a 155.000 € (centocinquantacinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1 lettera *b*), e 22, comma 1 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla possibilità di utilizzare un veicolo classificato come autocarro anche al di fuori della propria attività lavorativa;

RITENUTO, inoltre, che, il messaggio in esame ha potuto raggiungere un ampio numero di consumatori, in quanto diffuso attraverso il sito *internet* e con brochure distribuite presso i concessionari situati su tutto il territorio nazionale e che la natura fortemente decettiva del messaggio stesso è idonea a determinare significativi rischi potenziali anche di tipo economico connessi alle sanzioni amministrative e fiscali, oltre all'eventuale fermo al veicolo connesso al controllo su strada, cui si trovano esposti i consumatori che, prima della cessazione della diffusione del messaggio, hanno acquistato il veicolo oggetto del messaggio stesso, si rende necessario disporre la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa a cura e spese del professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, sul sito *internet* dello stesso professionista nonché sui quotidiani "*la Repubblica*" e "*Corriere della Sera*", - i due quotidiani non specialistici a maggiore diffusione a livello nazionale in base ai dati Accertamento Diffusione Stampa - ADS al mese di marzo 2010 - al fine di impedire che la pratica commerciale in oggetto continui a produrre effetti;

---

<sup>14</sup> [ Doc. 5.]

## DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Toyota Motor Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta l'ulteriore diffusione;
- b) di irrogare alla società Toyota Motor Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 155.000 € (centocinquantacinquemila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento medesimo. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

## DISPONE

- a) che la società Toyota Motor Italia S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
- 2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per un periodo di trenta giorni sulla *home page* del sito *www.toyota.it* con adeguata evidenza grafica, nonché per tre uscite in un mese a distanza di dieci giorni, entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del presente provvedimento, sui quotidiani "*la Repubblica*" e "*Corriere della Sera*", in una delle prime dieci pagine, in uno spazio di 154 per 134 mm.;
- 3) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; nella pubblicazione a mezzo stampa, i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione.

Nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;

- b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia originale di tale pubblicazione contenente la dichiarazione rettificativa pubblicata.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

A tal fine si chiede al professionista, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, di comunicare all'Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) della presente delibera.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

**PS6436 - TOYOTA PUBBLICITÀ PICK-UP**

*Allegato al provvedimento n. 22209*

**COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE**

*AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

\*\*\*\*\*

**La società Toyota Motor Italia S.p.A.**

ha diffuso sul suo sito internet nonché attraverso *brochure* un messaggio che nella sua presentazione complessiva è volto a pubblicizzare i veicoli *pick-up* della gamma "Toyota Hilux" come mezzi adibiti al trasporto di persone, condotta che è stata ritenuta dall'Autorità come una

PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

**Il messaggio diffuso** lascia intendere che i veicoli *pick-up* "Toyota Hilux" possano essere utilizzati anche per il trasporto di persone.

**In realtà** i veicoli *pick-up* "Toyota Hilux" sono classificati nella categoria N1 (autocarri) e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere utilizzati esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il trasporto di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione. L'infrazione a tale norma determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, ivi comprese quelle relative all'evasione del tributo fiscale dovuto per tale categoria di veicoli.

L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.

*(Provvedimento adottato nell'Adunanza 16 marzo 2011 articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo)*